



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Definizione dei criteri, delle modalità e delle tematiche per la concessione di contributi per lo svolgimento dei programmi genetici e di salvaguardia della biodiversità ad interesse zootecnico, ivi compresa l'attività di tenuta dei libri genealogici, miglioramento genetico, realizzazione e gestione dei centri genetici e la realizzazione di altri programmi in ambito zootecnico.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 12, il quale dispone che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'articolo 12 della citata legge n. 241 del 1990, l'Amministrazione deve procedere nella forma del decreto ministeriale, senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;

VISTO il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento UE n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, recante "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154" che ha abrogato la legge 15 gennaio 1991 n. 30 e, in particolare, l'articolo 6 concernente i requisiti e le condizioni per il finanziamento dei programmi genetici agli Enti Selezionatori, così come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1012;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, recante "Attuazione della direttiva 91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza";

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, così come modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 per quanto riguarda il periodo di applicazione ed altri adeguamenti pertinenti, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, ed in particolare l'articolo 27 riguardante gli aiuti al settore zootecnico;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni e,



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

in particolare, l'articolo 4, comma 1 lettera d) concernente la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali" ed in particolare l'articolo 4;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 15 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 29 dicembre 1992, n. 304, concernente "Criteri e modalità per la concessione di contributi per l'attività di tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico, per la realizzazione e gestione dei centri genetici e per la realizzazione di altri programmi zootecnici straordinari" con il quale sono stati emanati i criteri per il conferimento dei contributi alle Associazioni di allevatori;

VISTI inoltre i decreti del Direttore generale della Direzione generale politiche agricole ed agroindustriali nazioni del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 6 febbraio 1996, n. 4438, del 1° marzo 1996, n. 21438, dell'11 ottobre 1996, n. 24153 e del 10 aprile 1997, n. 21405, con i quali sono stati integrati e modificati i criteri per la concessione di contributi e per la concreta determinazione delle singole percentuali di contributo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO altresì il decreto ministeriale del 19 novembre 2015, n. 24523 con il quale sono stati definiti ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 i criteri e le modalità per la concessione di contributi nell'ambito delle attività relative alla costituzione e tenuta dei libri genealogici, alla determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame;

CONSIDERATO il notevole lasso di tempo intercorso dall'adozione del citato decreto del 15 dicembre 1992, concernente "criteri per la concessione di contributi per l'attività di tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico", e la profonda riorganizzazione del sistema allevatorio operata attraverso la revisione della legge n. 30 del 1991 sulla disciplina della riproduzione animale, portata a termine dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52;

RITENUTO opportuno procedere alla ridefinizione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a favore delle Associazioni di Allevatori, oggi Enti Selezionatori, alla luce dell'attuale quadro normativo, e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella erogazione di contributi pubblici;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

D E C R E T A

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio 2285, 7715 e 7712 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai soggetti richiedenti per lo svolgimento dei programmi genetici degli Enti selezionatori, nonché per la tenuta degli Albi apistici nazionali e per la realizzazione di attività di supporto al miglioramento genetico del bestiame tra gli organismi che operano nell'ambito delle produzioni animali nei diversi Paesi membri.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Soggetti richiedenti:
 - a) Enti selezionatori, ufficialmente riconosciuti ed abilitati alla gestione dei Programmi genetici così come definiti all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52;
 - b) associazioni di allevatori delle specie di cui al comma 2 ufficialmente riconosciute ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529;
 - c) enti che detengono gli Albi apistici nazionali riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - d) enti che operano nelle attività volte a migliorare la conoscenza e la diffusione dei risultati della ricerca nell'allevamento di animali domestici svolte nell'ambito dell'European Federation for Animal Science o EAAP ed inoltre quelli deputati all'effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale congelato bovino e bufalino a qualsiasi titolo distribuito, di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della sanità 19 luglio 2000, n. 403 e successive modifiche.
2. Programma genetico:
 - a) Programmi genetici con scopo di miglioramento o conservazione ufficialmente approvati così come definiti all'articolo 2, punto 26, del regolamento (UE) 2016/1012 appartenenti alle seguenti specie:
 - 1) specie bovina;
 - 2) specie bufalina;
 - 3) specie suina;
 - 4) specie ovina;
 - 5) specie caprina;
 - 6) specie equina (fatto salvo per le razze equine cosmopolite destinate prevalentemente all'equitazione);
 - 7) specie asinina.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- b) Programmi di salvaguardia della biodiversità animale ad interesse zootecnico ufficialmente approvati delle seguenti specie:
- 1) specie cunicola;
 - 2) specie avicole:
 - 2.1) specie Pollo;
 - 2.2) specie Faraona;
 - 2.3) specie Anatra;
 - 2.4) specie Oca;
 - 2.5) specie Tacchino;
 - 2.6) specie Colombo.
 - 3) Specie Apis mellifera sottospecie ligustica e sicula.
3. Programma di attività: l'insieme delle azioni e delle relative spese necessarie per l'effettuazione dei programmi genetici di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti.

Articolo 3

(Attività escluse dall'ambito del presente decreto)

1. Sono escluse le attività svolte da tutti i soggetti che operano su animali appartenenti a tutte le specie non ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 2.
2. Sono altresì escluse le attività svolte da Enti ed organizzazioni che operano nella raccolta di dati in allevamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52.

Articolo 4

(Requisiti di ammissibilità)

1. I soggetti richiedenti di cui all'articolo 2, comma 1, devono possedere:
 - a) i requisiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, per gli Enti selezionatori;
 - b) un programma genetico approvato, come definito dell'articolo 2, comma 2;
 - c) finalità statutarie compatibili con le attività di miglioramento e salvaguardia della biodiversità ad interesse zootecnico;
 - d) ambito operativo riferito almeno a livello nazionale;
 - e) sede nel territorio italiano.
2. Il mancato possesso dei requisiti comporta l'inammissibilità della domanda di concessione dei contributi.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 5

(Modalità di presentazione della domanda di finanziamento dei programmi di attività volti alla realizzazione del miglioramento genetico e salvaguardia della biodiversità animale ad interesse zootecnico)

1. La domanda di finanziamento dei programmi di attività, corredata della documentazione prevista nell'allegato 1, deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale – DISR VII all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it.
Tale invio dovrà essere effettuato da postazione PEC istituzionale dell'Ente proponente entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il programma da finanziare.
2. Le modalità di presentazione possono essere aggiornate mediante nota circolare pubblicata sul sito istituzionale di questa Amministrazione.

Articolo 6

(Programmi di attività per il miglioramento genetico e la salvaguardia della biodiversità animale ad interesse zootecnico)

1. I programmi di attività di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto sono:
 - a) programmi ordinari in cui sono previste le attività relative alla tenuta dei libri genealogici e le altre attività utili allo svolgimento dei programmi genetici, nonché la tenuta dell'Albo Suini ibridi, la gestione delle istruttorie per il riconoscimento degli enti ibridatori delegato all'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS);
 - b) programmi straordinari, da prevedersi nella nota circolare pubblicata sul sito istituzionale di questa Amministrazione, e in cui sono previste iniziative zootecniche di natura straordinaria, il cui espletamento sia ritenuto necessario da questo Ministero.

Articolo 7

(Istruttoria e valutazione delle istanze)

1. L'Amministrazione preposta, attraverso l'ufficio competente, effettua l'istruttoria di ammissibilità e valutazione dei programmi di attività atti allo svolgimento dei programmi genetici e di salvaguardia della biodiversità animale ad interesse zootecnico, presentati ai sensi dell'articolo 1.
2. L'istruttoria e la valutazione dei programmi di attività presentati viene svolta sulla base dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 ed in base ai criteri e principi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 8

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
 - a) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 15 dicembre 1992 concernente "Criteri e modalità per la concessione di contributi per l'attività di tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico, per la realizzazione e gestione dei centri genetici e per la realizzazione di altri programmi zootecnici straordinari";
 - b) i decreti del Direttore generale della Direzione generale politiche agricole ed agroindustriali nazioni del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 4438 del 6 febbraio 1996, n. 21438 del 1° marzo 1996, n. 24153 del 11 ottobre 1996 e n. 21405 del 10 aprile 1997, con i quali sono stati integrati e modificati i criteri per la concessione di contributi e per la concreta determinazione delle singole percentuali di contributo.

Il presente provvedimento sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Stefano Patuanelli

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Allegati

1. principi/criteri per l'istruttoria e la valutazione dei programmi genetici;
2. categorie di spese eleggibili;
3. schema di presentazione domanda.